

N. R.G. 1427 / 2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Asti

nella persona della Dott. Cristina BORRA
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione R.G. 1427/23 promossa da

elettivamente domiciliato presso la GLOBOCONSUMATORI ODV con
sede in Alessandria Via Cremona n. 6; rappresentato dalla suddetta Associazione
nella persona del dott. MARIO GATTO giusta delega su foglio a parte in
calce al ricorso

– Parte ricorrente -

CONTRO

COMUNE DI CANELLI IN CONVENZIONE CON COMUNE DI MOA-
SCA in persona del Sindaco pro tempore Dott. LANZAVECCHIA Paolo.

- Parte opposta --

OGGETTO: opposizione ex art. 7 D. Lgs 150/11

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'opponente: "A Lei sig. Giudice di Pace si chiede di accogliere
l'opposizione al verbale elencato in premessa e gli atti consequenziali, sempre in
virtù della legge 150/2011 vista l'illegittimità degli atti per assenza della norma
che regola l'utilizzo dello strumento AGUIA-T5-5-R.

In diritto: con la mancata produzione dei certificati di cui sopra per quanto D. Lgs 150/2011 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso i provvedimenti impugnati abbia omissis il deposito dei documenti di cui al comma 7" voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato per la nullità degli atti e degli atti consequenziali in quanto illegittimi, che come tale esonera la necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi riconoscere le spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi.

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge, quindi venga ristabilito il pagamento delle multe al minimo edittale e ripristinati i termini per la comunicazione dei dati del conducente."

Per COMUNE DI CANELLI IN CONVENZIONE CON COMUNE DI MOASCA: "Si chiede che il ricorso venga respinto con compensazione delle spese senza nulla dovere al ricorrente.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

Con ricorso trasmesso a mezzo il servizio postale il sig. _____ quale proprietario del veicolo _____ si opponeva in termini al verbale n. _____ del 30.08.20232 con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 8 co. C.d.S. poiché detto veicolo aveva circolato in località Moasca Sp. 6 Km 21+450 dir. Asti ad una velocità di kmh 80,12 (già detratta la tolleranza di legge), superando il limite di velocità di kmh 70,00, eccependone l'illegittimità in quanto:

- a) Non risultava pubblicato alcun decreto ministeriale di omologazione dell'apparecchiatura AGUIA -T5-5-R;

- b) Gli autovelox devono essere omologati tramite un decreto del Mi.S.E. e non con una semplice determina dirigenziale, quale quella relativa all'apparecchiatura AGUIA -T5-5-R;
- c) Ai fini della legittimità del verbale doveva essere prodotto da parte dell'Ente accertatore la pubblicazione sulla G.U. dell'approvazione dell'apparecchiatura;
- d) Non vi era prova né della taratura annuale dell'apparecchiatura effettuata da organi così come individuati dal MI.S.E. né della verifica della sua funzionalità;
- e) L'autovelox era collocato lungo una strada priva di banchine e quindi in violazione della normativa;
- f) Il rilievo fotografico deve essere eseguito in tutto lo spazio controllato al fine di evitare che sorgano dubbi sull'individuazione del responsabile, mentre nel caso di specie risultava essere presente negli atti una sola fotografia;
- g) non era presente idonea segnaletica del preavviso del rilevamento automatico delle infrazioni e l'autovelox non risultava essere visibile.

Parte ricorrente concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione dell'esecutività del verbale impugnato e nel merito il suo annullamento e in subordine il mantenimento della sanzione al minimo edittale.

Con decreto 31.10.2023 il Giudice fissava udienza per il giorno 16.02.2024 e concedeva la sospensione, avendo ritenuto sussistere i gravi motivi di cui all'art. 5 D. L. 150/11.

Nelle more si costituiva in giudizio il COMUNE DI CANELLI in convenzione con COMUNE DI MOASCA, depositando gli atti e comparsa di costituzione con la quale chiedeva la reiezione del ricorso per infondatezza.

All'udienza compariva un delegato del ricorrente, che richiama le difese e la recente sentenza n. 7673/23 del Tribunale di Milano, nonché un delegato

dell'amministrazione resistente, che richiama le difese ed insisteva nella reiezione del ricorso, lamentando altresì la genericità dello stesso.

Il G.d.P. invitava alla discussione.

Sentite le parti, analizzata la narrativa in atti, esaminata la documentazione prodotta, si richiama le conclusioni precisate come in epigrafe riportate. Il giudicante dava quindi immediata lettura del dispositivo, allegandolo al verbale di causa, e riservando il deposito della sentenza nei termini di legge.

Il ricorso, che contrariamente a quanto assunto dall'amministrazione resistente deve ritenersi ammissibile risultando corposo ma non generico, **deve trovare accoglimento**, risultando alcuni dei motivi di opposizione formulati da parte ricorrente fondati, ricordato che è onere dell'Ente amministrativo che provvede all'erogazione della sanzione, dimostrare l'inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata; infatti la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell'onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.

Precisato e ricordato quanto sopra, il ricorso proposto deve trovare accoglimento ed il verbale impugnato deve essere annullato per le seguenti considerazioni.

1) Omologazione dell'apparecchiatura (motivi sub a e sub b)

Parte ricorrente ha osservato come l'apparecchiatura utilizzata per il controllo della velocità non fosse omologata.

Parte resistente ha contestato la rilevanza dell'assunto, ricordando come l'apparecchiatura fosse "approvata" dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e come le espressioni "OMOLOGAZIONE e APPROVAZIONE" dovessero considerarsi sinonimi anche alla luce della normativa (art. 201 comma ter C.d.S., art. 45 C.d.s., art. 345 Regolam. di attuazione Cd.S.) e delle varie circolari succedutesi nel tempo.

Pervero la sovrapposizione delle due espressioni è solamente apparente, poiché l'utilizzo di dette espressioni consegue a due procedure completamente diverse con differenti provvedimenti conclusivi. Come disciplinato dal secondo comma dell'articolo 192 del Regolamento del Codice della strada l'omologazione va fatta per verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio alle prescrizioni stabilite nel predetto regolamento, mentre il successivo comma si occupa dell'approvazione, specificando che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. Il legislatore ha quindi previsto due diverse procedure, a diverse condizioni e con un ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni, riferendo l'omologazione alle apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, come gli autovelox, per le quali non basta l'approvazione, e l'approvazione alle apparecchiature che non hanno le caratteristiche richieste dal Codice della strada per ottenerne l'omologazione e che quindi possono essere solo approvate, con la conseguenza che non possono essere utilizzate per la misurazione della velocità, bensì per altre infrazioni. Il comma 6 dell'articolo 142 del Codice della strada dispone che per misurare la velocità debbano essere utilizzati solo ed inequivocabilmente apparecchi omologati, che cioè devono avere caratteristiche fondamentali o prescrizioni di cui all'articolo 192 del Regolamento ed in assenza dette caratteristiche e prescrizioni le apparecchiature possono solo essere approvate, e non sono idonee a misurare la velocità.

Per tali considerazioni si deve ritenere che l'accertamento della velocità sia avvenuto con un apparecchio non omologato e quindi non utilizzabile per l'accertamento di tale tipologia di violazione. Questo giudice, a conoscenza della giurisprudenza non conforme sull'interpretazione e sull'applicazione delle espressioni "approvazione" e "omologazione," non condivide la prospettazione dell'amministrazione comunale, ritenuto che in caso di normativa in parte

contraddittoria e comunque non precisa nella terminologia utilizzata debba essere favorita un'interpretazione rigorosa e maggiormente garantista; se i due termini dovessero considerarsi "sinonimi" non si arguisce il motivo dell'utilizzo di due espressioni differenti per indicare la stessa procedura di legalizzazione dell'autovelox.

2) Approvazione dell'apparecchiatura utilizzata e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (motivo sub c)

L'amministrazione resistente nulla ha osservato in merito all'eccepita assenza di pubblicazione sulla G.U. dell'approvazione dell'apparato utilizzato, non confutando così l'assunto, nonostante l'onere probatorio gravante su di lei.

3) Taratura annuale dell'apparecchiatura effettuata da organi così come individuati dal MI. S.E. e funzionalità (motivo sub d)

Il motivo risulta infondato avuto riguardo sia alla taratura della strumentazione, in quanto l'amministrazione resistente ha prodotto il certificato di taratura del 26.05.2023, sia avuto riguardo alle verifiche di funzionalità in quanto l'amministrazione resistente ha prodotto certificazione sottoscritta dal Vice Comandante della Polizia Locale delle attività svolte di verifica di funzionalità.

4) Collocazione dell'apparecchio lungo una strada priva di banchine e quindi in violazione della normativa (motivo sub e)

L'amministrazione non ha svolto alcuna difesa e non ha neppure prodotto il decreto prefettizio Prot. 24323/2016 autorizzativo all'installazione dell'autovelox fisso.

In ogni caso, anche nell'ipotesi in cui il decreto prefettizio fosse stato prodotto, questo giudice non ritiene sufficiente l'esistenza del decreto, ricordato che il giudice conserva il potere di disapplicare il provvedimento del prefetto che autorizzi l'impiego dell'autovelox quando collocato in strada priva delle caratteristiche previste dalla normativa.

Si osserva altresì che dalle fotografie rappresentanti il luogo di collocazione dell'autovelox lungo la SP. 6 si evince che il tratto di strada appare essere privo di una banchina aventi le caratteristiche previste dalla normativa, tenuto presente che la dimensione minima della banchina pavimentata è stata stabilita dal decreto ministeriale del 5 novembre 2011 in almeno un metro di larghezza con l'obiettivo di prevenire manovre pericolose sulle strade a elevato flusso veicolare. L'installazione di un autovelox su strada senza banchina non è ammessa; sia su strade urbane a scorrimento sia su strade extraurbane secondarie, la presenza del dispositivo è legata alla presenza di una banchina ed in assenza, non sarebbe tecnicamente corretto classificarle dette strade come urbane a scorrimento o strade extraurbane secondarie, rendendo così illegittima l'installazione di autovelox ed il giudice conserva il potere di disapplicare il decreto del Prefetto che autorizza l'impiego dell'autovelox collocato in strada priva delle caratteristiche previste dalla normativa.

L'assenza di confutazione del motivo formulato e l'esistenza di fotografie rappresentanti il tratto di strada della SP. 6 ove è posizionato l'autovelox privo di banchina comportano l'assenza di prova della legittimità dell'accertamento dell'infrazione.

5) Rilievo fotografico (motivo sub f)

Parte ricorrente ha altresì osservato come il rilievo fotografico alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione dovesse essere completo, intendendosi con tale espressione, che la fotografia non poteva limitarsi a rappresentare il veicolo, ma doveva permettere la visione dell'intero tratto di strada per evitare che l'infrazione fosse addebitata al veicolo sbagliato.

L'amministrazione resistente non ha svolto alcuna difesa.

L'assunto è fondato, poiché l'amministrazione ha prodotto documentazione fotografica, che rappresenta in maniera non limpida esclusivamente il veicolo contravvenzionato e non permette di vedere il tratto di strada nella sua interezza;

6) Segnaletica del preavviso del rilevamento automatico delle infrazioni e visibilità dell'autovelox (motivo sub g)

Parte resistente ha corredato la propria costituzione di fotografie rappresentanti in parte la Sp. 6 ed in parte la SP. 46 con i segnali del limite di velocità e del controllo elettronico della velocità posizionati nel rispetto della normativa avuto riguardo alle caratteristiche del cartello ed alle distanze della postazione di controllo; tuttavia, dalle fotografie prodotte risulta indicata solo la presenza di postazione di controllo della velocità senza alcuna precisazione sulla natura "fissa o mobile" della stessa e sul punto non è stata svolta alcuna difesa in merito.

A tal proposito si ricorda che il principio della necessità di una segnalazione chiara della postazione di controllo con indicazione anche della natura fissa o mobile e della contestazione da remoto si è consolidato a partire dall'ordinanza n. 5997/2014 della Corte di Cassazione, ordinanza con la quale gli Ermellini hanno evidenziato come *"la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale"*. La violazione di tale obbligo si riverbera sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità, poiché, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa. Infatti, l'art. 142, comma 6-bis afferma chiaramente che *"le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno"*, senza alcun margine di discrezionalità alla P.A. circa la possibile

elusione di un tale accorgimento o in ordine alla facoltà di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, però, non assicurino la medesima trasparenza nell'inerente attività di segnalazione. La "ratio" della preventiva informazione, spiega la Corte, è rinvenibile nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.

Pertanto con riferimento all'attività di accertamento vi è un obbligo per un verso di installare idonea cartellonistica di segnalazione della postazione di controllo con indicazione delle caratteristiche e per altro in capo agli agenti verbalizzanti di attestare, nel relativo verbale da redigersi ai sensi dell'art. 200 c.d.s., anche il carattere temporaneo o permanente della postazione di controllo per il rilevamento elettronico della velocità, proprio al fine di porre l'assunto contravventore nella condizione di poter valutare la legittimità o meno dell'accertamento eseguito in relazione ai prescritti adempimenti normativi e regolamentari.

Nella fattispecie per cui è causa l'amministrazione resistente, come già sopra ricordato, non ha svolto alcuna difesa in merito alla segnalazione della postazione fissa e dalle fotografie prodotte risultano presenti cartelli con la scritta generica **"CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA"** con la conseguenza che il motivo di opposizione non risulta confutato.

Per le considerazioni sopra svolte, ritenuta quindi fondata l'opposizione con riferimento ai punti sub 1) sub 2), sub. 4), sub. 5) e sub 6), il verbale impugnato deve essere annullato.

Avuto riguardo alle spese di giudizio, atteso che il ricorso è stato proposto dal ricorrente personalmente con l'assistenza della associazione ALDUE GLOBO-

CONSUMATORI ODV e ricordato come le questioni esaminate non abbiano ancora trovato un consolidato orientamento giurisprudenziale, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiararle interamente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Asti,

Visto l'art. 7 D. Lgs. 150/11

Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e gli atti connessi.

Dichiara compensate le spese di giudizio.

Dispone che la sentenza venga trasmessa entro trenta giorni dal deposito a cura della Cancelleria al COMUNE DI CANELLI IN CONVENZIONE CON COMUNE DI MOASCA

Così deciso in Asti il 16 febbraio 2024

Il Giudice di Pace Dott.ssa Cristina Borra